

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 59-4988

Art. 16 l. 157/1992. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifica.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. sono stati approvati i nuovi criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (ex art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70);

vista la D.G.R. n. 73-2072 del 17.05.2011 con la quale sono stati in parte modificati i sopracitati criteri;

ritenuto necessario, ai fini di una migliore organizzazione e gestione dei piani di prelievo, inserire nell'articolo 15 (Esercizio dell'attività venatoria. Piani di prelievo) dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. l'obbligo da parte del concessionario di predisporre un elenco dei partecipanti, in occasione del prelievo della specie cinghiale in battuta o braccata con relativo numero di porto d'armi, obbligo peraltro già previsto nell'articolo 35 per le aziende agri-turistico-venatorie;

considerato altresì necessario eliminare dal comma 3 dell'articolo 29 (Definizione dei confini delle aziende agri-turistico-venatorie) dell'allegato alla citata D.G.R. le parole "e che non siano oggetto di inclusione coattiva", in quanto, a differenza di quanto previsto per le aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie disciplinate dall'articolo 29, l'inclusione coattiva non è consentita atteso che, data la natura di imprese agricole con finalità lucrative, l'assenso all'inclusione dei terreni al comprensorio aziendale non può che essere di natura volontaria;

ritenuto, pertanto, di condividere le proposte avanzate, apportando le modifiche sopra evidenziate; la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie come segue:

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 è inserito il seguente:

“3bis. In caso di prelievo della specie cinghiale in battuta o braccata, il concessionario deve predisporre un elenco dei partecipanti con relativo numero del porto d'armi.”

2. Al comma 3 dell'art. 29 le parole: “e che non siano oggetto di inclusione coattiva” sono soppresse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)